



Legge federale sulle tasse di bollo (LTB)

Modifica del 29 settembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2017¹,
decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione federale³;

Inserire prima del titolo della sezione V

Art. 19a Organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta

Chi nello Stato di domicilio di una persona fisica è soggetto a un obbligo statale di autorizzazione o controllo e adempie esclusivamente gli obblighi di notifica e fiscali per i valori patrimoniali che tale persona detiene in Svizzera è esentato dalla tassa di negoziazione per le operazioni relative a questi valori patrimoniali.

1 FF 2017 1319

2 RS 641.10

3 RS 101

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 29 settembre 2017

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il presidente: Ivo Bischofberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2018⁴.

² La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2018⁵.

31 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ FF 2017 5385

⁵ D sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 29 gen. 2018.